



Regolamento per Valutazione Conformità Ascensori (secondo 2014/33/UE nonché DPR 162/99 e s.m.i.)

In vigore dal 30/09/2019

RINA Services S.p.A.
Società coordinata dal Socio unico RINA S.p.A.
Via Corsica, 12 – 16128 Genova
Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000 – www.rina.org
C.F. / P. Iva / R.I. Genova N. 03487840104
Cap. Soc. € 35.000.000,00 i.v.

RC-C 76 r24 01-09-2019 REGOLAMENTO ASCENSORI.docx

INDICE

INDICE

CAPITOLO 1.	GENERALITÀ.....	3
CAPITOLO 2.	LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO	3
CAPITOLO 3.	RILASCIO CERTIFICAZIONE	3
CAPITOLO 4.	VALIDITÀ.....	4
CAPITOLO 5.	RIFIUTO DI EMISSIONE E REVOCA DELLA VALIDITÀ	4
CAPITOLO 6.	ELENCO CERTIFICAZIONI EMESSE	4
CAPITOLO 7.	PUBBLICITÀ - USO DELLA CERTIFICAZIONE RINA	4
CAPITOLO 8.	USO DEL MARCHIO RINA E DEI MARCHI DI ACCREDITAMENTO	4
CAPITOLO 9.	CONTESTAZIONI, DIVERGENZE RICORSI	4
CAPITOLO 10.	RESPONSABILITÀ DI RINA.....	5
CAPITOLO 11.	RISERVATEZZA DEI RAPPORTI E DI ALTRI DOCUMENTI.....	5
CAPITOLO 12.	DEFINIZIONI	5
CAPITOLO 13.	COMUNICAZIONI AI CLIENTI DI EVENTUALI MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE ...	6

ALLEGATI

Allegato 1	Verifiche periodiche biennali di impianti (art. 13 DPR 162/99 e s.m.i.).....	7
Allegato 2	Verifiche straordinarie (art. 14 DPR 162/99 e s.m.i.).....	10
Allegato 3	Certificazione Esame Finale –2014/33/UE all. V.....	12
Allegato 4	Certificazione Mod. G – Verifica dell'Unità –2014/33/UE all. VIII	14
Allegato 5	Certificazione Accordo Preventivo – Ascensori con spazi e volumi ridotti (art. 17bis DPR 162/99 e s.m.i.) ..	16
Allegato 6	FORMS	17

CAPITOLO 1. GENERALITÀ

1.1

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da RINA SERVICES S.p.A. (di seguito indicata come "RINA") per la Valutazione della Conformità secondo quanto disposto dal DPR n° 162/99 e s.m.i. (tra cui il DPR n° 8/2 015) e della Direttiva comunitaria 2014/33/UE (nel prosieguo indicata brevemente "DIRETTIVA"), e le modalità che devono seguire i richiedenti per ottenere e mantenere la certificazione o verifica.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", reperibili sul sito internet www.rina.org.

1.2

L'accesso alla certificazione o alla verifica è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività certificativa o di verifica RINA applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

1.3

La certificazione o verifica riferita all'oggetto del certificato o della verifica è rilasciata da RINA all'Organizzazione richiedente, dove per Organizzazione si intende una società, impresa, ditta, giuridicamente riconosciuta, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure si può intendere anche persone fisiche titolari dell'edificio o dell'impianto. Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.

1.4

Le informazioni acquisite nel corso dell'attività certificativa o di verifica vengono considerate e trattate come riservate.

1.5

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nella Direttiva e nel DPR 162/099 e s.m.i..

1.6

Il numero di notifica RINA da apporsi sulle targhe di marcatura CE, coperte da certificazione rilasciata da RINA stesso, è il n° **0474** (solo per certificazioni emesse per gli allegati V, VIII, della Direttiva). Tale numero va apposto in accordo a quanto previsto dalla Direttiva.

CAPITOLO 2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

La legislazione applicabile ai fini della Valutazione della Conformità di ascensori è:

- per le attività di verifica su ascensori e di certificazione Accordo Preventivo è il DPR 162/99 (G.U. nr. 134 del 10/06/1999), integrato dal DPR. 5 ottobre 2010 n. 214 (G.U. 292 del 15/12/2010) e dal DPR n° 8/2015 del 08/03/2015 (G.U. 43 del 21/02/2015).
- Per le attività di certificazione la Direttiva 2014/33/UE del 26/02/2014 (G.U.C.E. L 96/251 del 29/03/2014).

Per l'applicazione e l'interpretazione omogenea della Direttiva, RINA utilizza le Linee Guida emesse dal Working Group Party della Comunità Europea.

CAPITOLO 3. RILASCIO CERTIFICAZIONE

3.1

Le Organizzazioni che desiderino ottenere la certificazione per gli ascensori che intendono commercializzare, per avere accesso ai servizi di verifica (art.13 DPR 162/99 e s.m.i.) o straordinaria (art.14 DPR 162/99 e s.m.i.), per avere accesso alla Certificazione di Accordo Preventivo (art. 17 bis DPR 162/99 e s.m.i.) devono inviare a mezzo fax, posta od e.mail una apposita richiesta utilizzando i seguenti forms:

ASC005 (per richiesta di verifiche periodiche);

ASC006 (per richiesta di verifica straordinaria);

ASC038 (per richiesta di certificazione di Accordo Preventivo per installazioni in Deroga);

ASC004 (per richiesta di certificazione di all. V o all. VIII della Direttiva).

3.2

Per i servizi di certificazione (all. V, VIII, della direttiva e Accordo Preventivo di Installazioni in Deroga), al ricevimento del modulo di richiesta debitamente compilato per accettazione della proposta di servizio, RINA invierà all'Organizzazione per iscritto la conferma di accettazione della richiesta stessa.

3.3

Analogamente in caso di verifiche periodiche di cui all'art 13 del DPR 162/99 e s.m.i. oppure di verifiche straordinarie di cui agli art 12 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i., RINA invierà copia della richiesta presentata dall'Organizzazione controfirmata per accettazione dei servizi richiesti.

N.B.: Come specificato nel documento contrattuale per le verifiche periodiche (ASC005), qualora in sede di verifica periodica venissero riscontrate modifiche o sostituzioni rientranti fra quelle per cui il DPR 162/99 e s.m.i. prevede obbligatoriamente l'esecuzione di una verifica straordinaria, RINA, quando possibile e disponibile la necessaria documentazione, effettuerà la verifica straordinaria addebitando al Cliente i soli costi relativi al maggior impegno di tempo richiesto. In ogni caso il maggior onere non potrà eccedere la tariffa contrattuale per la verifica periodica.

3.4

I moduli di cui al punto 3.1 debitamente compilati dall'Organizzazione e la relativa accettazione da parte di RINA, quando prevista, formalizzano contrattualmente gli interventi di RINA espletati secondo il presente Regolamento.

RINA richiede, per esame, i documenti meglio specificati negli allegati al presente Regolamento, applicabili in base al modulo prescelto.

3.5

RINA non accetta domande di verifica o certificazione che siano già state presentate ad altri Organismi Notificati.

3.7

A buon esito di tutti gli esami e prove previsti dagli allegati al presente Regolamento, RINA provvederà ad emettere il certificato/attestato/autorizzazione/approvazione previsto dal modulo di valutazione prescelto.

In caso di esito negativo, RINA provvederà a comunicare all'Organizzazione tale esito e a concordare con la stessa le modalità per l'eventuale riprova. In caso di esito negativo di una verifica periodica o straordinaria, la specifica proce-

dura è descritta nei relativi allegati al presente Regolamento.

CAPITOLO 4. VALIDITÀ

L'attestato/verbale/certificato rilasciato da RINA ha le seguenti validità:

- due anni, per le attività di verifica periodica art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i.;
- indefinita, per certificazioni di all. V o all. VIII della Direttiva, per la certificazione di accordo Preventivo per installazioni in Deroga, per le attività di verifica straordinaria, in particolare quelle che esprimono un parere di conformità per le modifiche apportate, art.14 del DPR 162/99 e s.m.i. (le verifiche straordinarie non variano la periodicità delle ispezioni di cui all'art.13 del DPR 162/99 e s.m.i.).

CAPITOLO 5. RIFIUTO DI EMISSIONE E REVOCA DELLA VALIDITÀ

5.1

Qualora il rilascio di un attestato/certificazione/verbale dovesse essere motivatamente rifiutato, RINA deve fornire i motivi dettagliati per tale rifiuto. In tal caso l'Organizzazione può dare avvio ad una procedura di ricorso come descritto al capitolo 9.

La validità dell'attestato/certificazione/verbale relativa ad un ascensore o ad una Organizzazione può essere revocata da RINA se vengono rilevate inadempienze gravi, quali ad esempio:

- rilevante non conformità dei prodotti fabbricati, commercializzati, o sugli impianti installati, rispetto alla documentazione tecnica sottoposta a RINA;
- significative modifiche apportate ai prodotti all'atto dell'immissione sul mercato, senza informare RINA.

La validità della certificazione può anche essere revocata nel caso che siano intervenute modifiche alle norme e/o ai requisiti applicabili ai prodotti e l'Organizzazione non ritenga o non sia in grado di adeguarsi.

RINA comunica agli altri Organismi Notificati le informazioni utili riguardanti eventuali certificazioni negate o revocate.

RINA comunica inoltre al Ministero competente le informazioni utili riguardanti le certificazioni (emesse, revocate, sospese o negate), nonché l'esito delle verifiche condotte sugli impianti.

5.2

L'Organizzazione cui venga revocato/annullato l'attestato/certificazione/verbale deve restituire a RINA il relativo documento.

L'Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

5.3

L'Organizzazione certificata non potrà far uso di attestato/certificazione/verbale e relative copie quando revocati o annullati.

CAPITOLO 6. ELENCO CERTIFICAZIONI EMESSE

RINA trasmette periodicamente al Ministero competente l'elenco delle Certificazioni emesse. L'elenco suddetto può essere pubblicato da RINA sul proprio sito e contenere:

- la ragione sociale dell'Organizzazione ed suo indirizzo;
- il numero dell'attestato/certificazione/verbale;
- la descrizione di Ascensore approvato;
- la data di emissione dell'attestato/certificazione/verbale;
- la data di scadenza dell'attestato/certificazione/verbale eventuale.

CAPITOLO 7. PUBBLICITÀ - USO DELLA CERTIFICAZIONE RINA

7.1

L'Organizzazione può rendere noto nei modi da essa ritenuti più opportuni l'ottenimento da parte di RINA dell'attestato/certificato/verbale.

7.2

L'Organizzazione può riprodurre integralmente l'attestato/certificato/verbale, ingrandendolo o riducendolo, purché esso rimanga leggibile e non venga in nessun modo alterato.

7.3

Nell'utilizzazione dell'attestato/certificato/verbale, l'Organizzazione deve evitare che possa intendersi estesa ad ascensori non rientranti tra quelli indicati in richiesta.

7.4

In caso di uso non conforme a quanto indicato nei punti precedenti o di uso illecito, RINA prenderà gli opportuni provvedimenti nei confronti dell'Organizzazione, ivi compreso il ricorso ad azioni legali.

CAPITOLO 8. USO DEL MARCHIO RINA E DEI MARCHI DI ACCREDITAMENTO

Per quanto riguarda il rilascio e l'uso del Marchio di certificazione trovano applicazione le disposizioni contenute nei Documenti RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale" e nel "Regolamento per l'utilizzo del logotipo di certificazione RINA", nella edizione in vigore. I documenti sono scaricabili dal sito www.rina.org

CAPITOLO 9. CONTESTAZIONI, DIVERGENZE RICORSI

9.1

Eventuali contestazioni sulla condotta di operazioni da parte di tecnici o sulle conclusioni da questi tratte devono essere sollevate dagli interessati al più presto e comunque non oltre 30 giorni dopo l'audit o la verifica o dopo la comunicazione della conclusione agli interessati stessi. In ogni caso la contestazione o il ricorso saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l'audit o la verifica e presa la decisione di certificazione. Nel caso pervengano reclami o segnalazioni da parte di soggetti terzi, ritenute particolarmente significative, relative alla non ri-

spondenza degli atti emessi ai requisiti applicabili ed al presente Regolamento, RINA procederà parimenti all'esame degli stessi con modalità analoghe a quelle previste per i ricorsi da parte dei diretti interessati.

9.2

In mancanza di tali contestazioni, si intende che gli interessati riconoscono che procedura, interpretazioni e conclusioni sono state corrette.

9.3

In caso di divergenze tra i tecnici RINA e gli interessati, questi possono fare ricorso in prima istanza al Coordinatore di Area di RINA per i servizi inerenti allo schema Ascensori territorialmente competente.

9.4

In seconda istanza gli interessati possono ricorrere per iscritto, motivando esaurientemente la propria richiesta, al Responsabile di Schema Ascensori di RINA, che a suo giudizio e discrezione provvederà agli accertamenti del caso e deciderà insindacabilmente.

9.5

I ricorsi devono essere presentati al più presto dopo sorta la divergenza, sempre, ove possibile, lasciando quanto oggetto di essa nelle condizioni pristin.

9.6

Gli oneri sostenuti dall'Istituto per gli accertamenti addizionali occorrenti sono a carico degli interessati ricorrenti, salvo i casi di riconosciuta fondatezza. Tutti gli altri oneri rimangono comunque a carico del ricorrente.

9.7

Il committente accetta che, per ogni eventuale controversia, il Foro competente sia quello di Genova.

CAPITOLO 10. RESPONSABILITÀ DI RINA

10.1

RINA esplica le sue mansioni per mezzo di tecnici ES o NES che giudica in possesso di requisiti di idoneità e competenza per i compiti loro affidati, e qualificati secondo le procedure interne definite da RINA.

10.2

Nella sua qualità di Organismo Notificato, RINA esprime esclusivamente opinioni e valutazioni di conformità alle norme e regolamenti validi per quanto riguarda l'attività di verifica e di Accordo Preventivo all'interno del territorio della Repubblica Italiana e per quanto riguarda la certificazione di ascensori o Sistemi, all'interno della Comunità Europea. Rina non assume in alcun caso (ove pure i suoi pareri fossero richiesti in materia non espressamente regolamentata) le responsabilità facenti capo ai proprietari, ai progettisti, agli installatori, ai costruttori, ai collaudatori, ai cantieri e ad ogni persona od Ente tenuti per legge o per contratto a fornire garanzie, soggetti tutti che mantengono inalterate rispettive responsabilità, anche nel caso di interventi consecutivi di RINA.

10.3

Per quanto attiene ai compiti direttamente assunti e svolti al di fuori di quelli delegati di cui al successivo comma, RINA risponde a termini di legge.

10.4

Nell'ambito dei compiti che a RINA fanno capo in qualità di Organismo Notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico, eventuali responsabilità possono essere ravvisate solo in caso di dolo o colpa grave dei funzionari o dei soggetti incaricati.

10.5

RINA declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni nella documentazione di impianto e nelle parti del libretto di impianto che non siano state redatte dai suoi funzionari e conservate nei suoi archivi.

10.6

L'incarico affidato a RINA nell'ambito del presente Schema Particolare di Certificazione costituisce accettazione di tutte le clausole in esso contenute.

CAPITOLO 11. RISERVATEZZA DEI RAPPORTI E DI ALTRI DOCUMENTI

11.1

I rapporti dei tecnici, come pure altri documenti RINA, sono di carattere riservato. Per alcuni di essi l'inoltro agli interessati che ne hanno titolo ha luogo secondo le apposite procedure vigenti; si riserva la facoltà di rilasciarne copia agli interessati che ne facciano richiesta e che ne abbiano titolo o benessere equivalente.

11.2

I rapporti e le risultanze di operazioni eseguite a richiesta di una Autorità possono essere comunicati subito, senza particolari autorizzazioni, all'Autorità stessa, che deve peraltro essere edotta che tali comunicazioni, quando non promanano dalla Direzione Generale di RINA, devono considerarsi preliminari, essendo soggette a vaglio superiore.

CAPITOLO 12. DEFINIZIONI

RT	Responsabile Tecnico: Tecnico Dipendente RINA responsabile delle attività tecniche sul D.P.R. 162/99 e s.m.i. nell'ambito della Repubblica Italiana e della Direttiva Ascensori 2014/33/UE nel Territorio della Unione Europea.
Manager	Dipendente RINA responsabile delle attività gestionali, amministrative e di coordinamento sul DPR 162/99 e s.m.i. nell'ambito della Repubblica Italiana e della Direttiva Ascensori 2014/33/UE nel Territorio della Unione Europea.
CA	Coordinatore di Area: Dipendente, che con il supporto di RT e del Manager costituisce il riferimento tecnico e gestionale di un gruppo di Tecnici raggruppati per aree geografiche contigue.
SEG:	Segreteria Tecnica di Area.

Ascensore: Un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.

Montacarichi: Elevatore destinato al trasporto di sole cose con portata non inferiore a 25 kg destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.

Piattaforma: Apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità non supera 0,15 m/s, tipicamente destinato al trasporto di persone con mobilità ridotta.

**Tecnico
Indipendente** Tecnico Qualificato per l'attività di verifica (ispettore di verifica, tecnico di certificazione prodotto), che non ha partecipato al processo di valutazione dell'oggetto da verificare, quindi indipendente dal Tecnico o dal Gruppo di Audit incaricati della valutazione dell'oggetto da certificare.

**Tecnico
Incaricato** Tecnico Qualificato per l'attività di verifica (ispettore di verifica, tecnico di certificazione prodotto), incaricato della valutazione dell'oggetto da verificare. (Esclusivo: Dipendente RINA, Non Esclusivo: collaboratore esterno).

CAPITOLO 13. COMUNICAZIONI AI CLIENTI DI EVENTUALI MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

Eventuali modifiche allo schema di certificazione saranno gestite in conformità a quanto previsto nell'Art. 11 del documento Rina "Condizioni Generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotto e personale" visionabile sul sito www.rina.org.

Allegato 1 – Verifiche periodiche biennali di impianti (art. 13 – DPR 162/99 e s.m.i.)

1 APPLICABILITÀ

La presente procedura si applica quando il proprietario di un ascensore, dà a RINA l'incarico delle verifiche periodiche biennali sull'impianto, ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i. (per montacarichi e piattaforme si rimanda al successivo Allegato 2).

2. DEFINIZIONI

Per le definizioni principali si faccia riferimento a quanto previsto al Capitolo 12 del presente Regolamento. Inoltre, si definiscono:

Piattaforma elevatrice per disabili: Apparecchiatura atta a consentire, in alternativa ad un ascensore, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita attività motoria.

Montacarichi: Un apparecchio a motore di portata non inferiore a Kg 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15°, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno a alla portata di una persona che si trova al suo interno (art. 2.1.b DPR 162/99 e s.m.i.)

Prima del 1987 nella normativa italiana erano definite le seguenti categorie di montacarichi:

- Categoria C: Montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico.
- Categoria D: Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a 25 kg;

Prima del 1987 nella normativa italiana erano definite le seguenti categorie di ascensori:

- Categoria A: Ascensori adibiti al trasporto di persone;
- Categoria B: Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone;
- Categoria E: Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone

3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

3.1 RICHIESTA PER VERIFICHE PERIODICHE

Il proprietario affida a RINA l'incarico per le verifiche periodiche in accordo con l'art. 13 del DPR n° 162/99 e s.m.i., utilizzando il form [ASC005 RICHIESTA VERIFICHE PERIODICHE] e attestando di non aver già inviato la richiesta ad altri Organismi Notificati.

3.2 ACCETTAZIONE RICHIESTA

CA o SEG, ricevuto e verificato il modulo di richiesta conferma l'accettazione dell'incarico restituendo al proprietario copia del modulo sottoscritta per accettazione da CA o Manager, quindi consegna l'incarico a SEG per l'inserimento nel sistema informativo RINA di gestione attività.

3.3 PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Prima della scadenza della verifica il CA coadiuvato da SEG assegna la verifica a un TI qualificato per la tipologia della verifica. Il sistema informativo RINA di gestione attività sincronizza al TI l'incarico alla conduzione della verifica in scadenza, e viene trasmessa altresì in copia al proprietario completa del nominativo del TI. Quest'ultimo ha una settimana di tempo per segnalare a SEG l'eventuale riacquiescenza del tecnico per la sua sostituzione da parte del CA.

In seguito il TI pianifica la verifica direttamente con il proprietario e/o con la Ditta incaricata della manutenzione, in conformità all'incarico ricevuto ed accettato.

3.4 ESAME DELL'IMPIANTO - CONTROLLI E PROVE

Successivamente, in accordo con quanto stabilito con il proprietario o direttamente con la ditta incaricata della manutenzione, il Tecnico Incaricato si recherà nell'edificio in cui è installato l'impianto per far eseguire al manutentore i controlli e le prove prescritte. RINA aggiorna costantemente un documento che raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti all'attività di verifica ascensori [ASC EL11 TABELLA ELENCO NORME E LEGGI], che può essere fornito su richiesta al Cliente dalle sedi territoriali RINA.

Le operazioni di verifica devono essere eseguite dal manutentore dell'impianto, in accordo con quanto previsto dal punto 3, art. 13, del DPR 162/99 e s.m.i., il Tecnico Incaricato della verifica potrà fornire gli strumenti di misura e controllo eventualmente necessari, tarati in conformità alla relativa istruzione interna RINA.

N.B.: Il Tecnico Incaricato della verifica deve preliminarmente accertarsi che il soggetto che eseguirà le prove sia regolarmente abilitato alla manutenzione degli ascensori.

3.4.1 CONTROLLI DOCUMENTALI

La documentazione che il proprietario deve tenere a disposizione del TI (possibilmente nel locale del macchinario), nel caso più generale, deve essere costituita da:

- per impianti collaudati secondo quanto previsto dalla L. 1415/42, libretto di impianto e schema elettrico, nonché, per gli impianti idraulici, lo schema del circuito idraulico;
- per impianti installati secondo quanto previsto dalla Direttiva 95/15/CE o dalla Direttiva 2014/33/UE, la documentazione di cui all'art. 16 commi 1 e 2, ed eventuali documenti integrativi previsti dal DPR 162/99 e s.m.i.;
- copia degli eventuali precedenti verbali di verifica straordinaria o dei documenti su cui sono state annotate eventuali modifiche apportate all'impianto;
- copia dei rapporti delle verifiche semestrali/annuali effettuate dal manutentore e dei verbali rilasciati dall'organismo di controllo, ai sensi della L. 1415/42 (abrogata il 24.06.99) e dell'art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i., in particolare copia del verbale dell'ultima verifica periodica effettuata.

Allegato 1 – Verifiche periodiche biennali di impianti (art. 13 – DPR 162/99 e s.m.i.)

La documentazione da tenere a disposizione all'atto della verifica, per piattaforme o montacarichi, deve essere costituita da:

Piattaforme elevatrici per disabili installate prima del 21/9/1996	Piattaforme elevatrici per disabili installate dopo il 21/9/1996	Montacarichi installati prima del 25/6/1999	Montacarichi installati dopo il 25/6/1999
-Schemi elettrici/idraulici -copia della comunicazione del proprietario al Comune per il rilascio della licenza di impianto e di esercizio -Evidenza della comunicazione del Comune competente al proprietario per l'assegnazione del n° di matricola.	-Dichiarazione di conformità CE -Manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione -Schemi elettrici/idraulici -copia rapporti verifiche annuali effettuate dal manutentore -copia del verbale dell'ultima verifica periodica effettuata dall'Ente di controllo -copia della comunicazione del proprietario al Sindaco per il rilascio della licenza di impianto e di esercizio (per le piattaforme installate dal 21/9/1996 al 25/6/1999) -Evidenza della licenza di esercizio rilasciata dal Comune (per le piattaforme installate dal 21/9/1996 al 25/6/1999) o della comunicazione del Comune competente al proprietario per l'assegnazione del n° di matricola (per piattaforme installate dopo il 25/6/1999)	-Schemi elettrici/idraulici -copia della comunicazione del proprietario al Comune per il rilascio della licenza di impianto e di esercizio -Evidenza della comunicazione del Comune competente al proprietario per l'assegnazione del n° di matricola	-Dichiarazione di conformità CE del fabbricante -Manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione -Schemi elettrici/idraulici -copia rapporti verifiche annuali effettuate dal manutentore -copia del verbale dell'ultima verifica periodica effettuata dall'Ente di controllo -Evidenza della comunicazione del proprietario al comune competente per la richiesta del n° di matricola -Evidenza della comunicazione del Comune competente al proprietario per l'assegnazione del n° di matricola. -Marcatura CE apposta all'interno della cabina

Tale documentazione deve consentire di valutare l'efficienza delle misure di sicurezza presenti sull'impianto e le norme tecniche a cui queste ultime si riferiscono.

Stante l'impossibilità di condurre alcune verifiche dimensionali attendibili ad impianto in esercizio, in sede di verifica periodica di impianti che impiegano funi speciali (per es. ricoperte) o funi a diametro ridotto (per le quali nelle istruzioni dell'impianto siano stati inseriti specifici requisiti del costruttore), si accetteranno gli esiti dei controlli condotti da personale competente. Nel corso della verifica dovrà essere esibita evidenza del controllo condotto corrispondente a quanto richiesto nelle istruzioni dell'impianto con le funi non sottoposte a carico, con indicazione di esito, esecutore, strumenti impiegati e relative tarature (con riferibilità a campioni LAT).

3.5 VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

Al termine delle operazioni di verifica, il Tecnico Incaricato redige un Verbale relativo alle prove effettuate, sul quale vengono annotate le eventuali prescrizioni relative a non conformità riscontrate, specificando un parere positivo o negativo all'esercizio. In caso di parere negativo al manutentore sarà richiesto di porre immediatamente fuori servizio l'ascensore.

Sono previste due modalità di redazione dei verbali:

1. Su supporto cartaceo

Il verbale viene redatto in 3 copie:

- una copia viene inviata a SEG per il riesame da parte della competente funzione, la fatturazione, archiviazione e trasmissione al Proprietario/Legale rappresentante dell'impianto. La copia inviata al Proprietario / Legale Rappresentante è l'unica che riporta l'esito ufficiale ed approvato da Rina della verifica;
- due copie (di cui una deve essere allegata al Libretto) vengono rilasciate al Manutentore; queste due copie sono da considerarsi come provvisorie in quanto non ancora verificate dalla competente funzione Rina e riportano la dicitura "verbale provvisorio e soggetto a possibili modifiche prima della ufficializzazione"

2. Tramite applicazione specifica installata su dispositivo elettronico di input (Tablet)

In questo caso il verbale viene redatto e firmato direttamente sul supporto informatico e la copia per il manutentore viene automaticamente inviata al manutentore via mail in formato PDF. L'autenticità della firma apposta dal tecnico viene garantita tramite un sistema di certificazione digitale.

In caso di Verbale con parere negativo al mantenimento in esercizio dell'ascensore, copia del verbale viene trasmessa al competente ufficio comunale affinché questi disponga, in conformità all'art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i., il fermo dell'impianto.

3.6 RIESAME ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DI VERIFICA PERIODICA

I verbali di verifica periodica prima dell'invio al proprietario (che avverrà comunque entro 30 gg f.m.), sono soggetti a riesame da parte del Responsabile Tecnico o da persona da lui incaricata.

4. RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO

Il proprietario dell'impianto è tenuto a:

- a) In caso di messa in esercizio di un nuovo impianto comunicare all'ufficio comunale competente l'accettazione dell'incarico per le verifiche periodiche biennali da parte di RINA [art. 12, comma 2, lettera f) del DPR 162/99 e s.m.i.],

Allegato 1 – Verifiche periodiche biennali di impianti (art. 13 – DPR 162/99 e s.m.i.)

- b) informare RINA delle modifiche costruttive e/o delle sostituzioni apportate all'impianto e degli eventuali cambi di proprietà o di ditta a cui è affidata la manutenzione (art. 12, comma 4 del DPR 162/99 e s.m.i.),
- c) fornire i mezzi e gli aiuti necessari per le operazioni di verifica, avvalendosi di personale idoneo e munito di abilitazione per le operazioni di verifica (art. 13, comma 4, DPR 162/99 e s.m.i.),
- d) farsi carico delle spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche (art. 13, comma 6, DPR 162/99 e s.m.i.),
- e) richiedere una verifica straordinaria, ai sensi dell'art. 14 del DPR 162/99 e s.m.i., in caso di incidente, anche non seguito da infortunio, o di modifiche costruttive di cui all'art. 2, comma 1 lettera i), in particolare:
 - 1. Cambiamento della velocità,
 - 2. Cambiamento della portata,
 - 3. Cambiamento della corsa,
 - 4. Cambiamento del tipo di azionamento,
 - 5. Sostituzione del macchinario, della cabina con relativa intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali, le cui caratteristiche debbano essere riportate nel registro o sul libretto dell'impianto.

5. FORMS

ASC005 RICHIESTA VERIFICHE PERIODICHE
ASC EL11 TABELLA ELENCO NORME E LEGGI

Allegato 2 – Verifiche straordinarie (art. 14 e art. 12 c. 2-bis del DPR 162/99 e s.m.i.)

1. APPLICABILITÀ

La presente procedura si applica quando il proprietario di un ascensore o di un montacarichi, dà a RINA l'incarico per la verifica straordinaria sull'impianto, ai sensi dell'art. 14 del DPR 162/99 e s.m.i., oppure in caso di straordinaria per attivazione, ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del DPR 162/99 e s.m.i..

Si applica inoltre, se possibile e se la necessaria documentazione è disponibile, qualora in sede di verifica periodica vengano riscontrate modifiche o sostituzioni rientranti fra quelle per cui il DPR 162/99 e s.m.i. prevede obbligatoriamente l'esecuzione di una verifica straordinaria.

2. DEFINIZIONI

Per le definizioni principali si faccia riferimento a quanto previsto dal Capitolo 12 del presente Regolamento nonché al § 2 dell'Allegato 1 al presente Regolamento.

3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

3.1 RICHIESTA PER VERIFICHE STRAORDINARIE

Il proprietario affida a RINA l'incarico per le verifiche straordinarie in accordo con l'art. 14 o art. 12 c.2-bis del DPR 162/99 e s.m.i. utilizzando il form [ASC006 RICHIESTA VERIFICA STRAORDINARIA] e attestando di non aver già inviato la richiesta ad altri Organismi Notificati, nei seguenti casi:

- a) rimessa in servizio dell'impianto dopo aver rimosso le cause che hanno determinato l'esito negativo di una verifica periodica;
- b) rimessa in servizio dell'impianto dopo un incidente di notevole importanza, anche se non seguito da infortunio;
- c) dopo aver apportato all'impianto modifiche costruttive o sostituzione di componenti di cui all'elenco del comma i) dell'Art. 2 del DPR 162/99 e s.m.i..
- d) attivazione dell'impianto dopo 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità.

3.2 ACCETTAZIONE RICHIESTA

CA o SEG, ricevuto e verificato il modulo di richiesta conferma l'accettazione dell'incarico restituendo al proprietario copia del modulo sottoscritta per accettazione da CA o Manager, quindi consegna l'incarico a SEG per l'inserimento nel sistema informativo RINA di gestione attività.

3.3 PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Prima della scadenza della verifica il CA coadiuvato da SEG assegna la verifica a un TI qualificato per la tipologia della verifica. Il sistema informativo RINA di gestione attività sincronizza al TI l'incarico alla conduzione della verifica in scadenza, e viene trasmessa altresì in copia al proprietario completa del nominativo del TI. Quest'ultimo ha una settimana di tempo per segnalare a SEG l'eventuale riacquiescenza del tecnico per la sua sostituzione da parte del CA.

In seguito il TI pianifica la verifica direttamente con il proprietario e/o con la Ditta incaricata della manutenzione, in conformità all'incarico ricevuto ed accettato.

3.4 ESAME DELL'IMPIANTO - CONTROLLI E PROVE

Successivamente, in accordo con quanto stabilito con il proprietario o direttamente con la ditta incaricata della manutenzione, il Tecnico Incaricato si recherà nell'edificio in cui è installato l'impianto per far eseguire al manutentore i controlli e le prove prescritte. RINA aggiorna costantemente un documento che raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti all'attività di verifica ascensori [ASC EL11 TABELLA ELENCO NORME E LEGGI], che può essere fornito su richiesta al Cliente dalle sedi territoriali RINA.

Le operazioni di verifica devono essere eseguite dal manutentore dell'impianto, il Tecnico Incaricato della verifica potrà fornire gli strumenti di misura e controllo eventualmente necessari, tarati in conformità alla relativa istruzione interna RINA.

N.B.: Il Tecnico Incaricato della verifica deve preliminarmente accertarsi che il soggetto che eseguirà le prove sia regolarmente abilitato alla manutenzione degli ascensori.

3.4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In caso di straordinaria per modifica all'impianto, la verifica accerta la rispondenza ai requisiti delle norme applicabili: UNI 10411-1, 2 per gli ascensori collaudati, UNI 10411-3, 4 per gli ascensori certificati conformi a norma armonizzata (la rispondenza ai requisiti della norma applicata, comporta che le modifiche siano compatibili con l'impianto preesistente) e UNI 10411-5, 6 per gli ascensori certificati e non conformi a norma armonizzata.

Per gli impianti che esulano dal campo di applicazione delle norme su indicate si procede alla verifica estendono i requisiti corrispondenti della norma di prodotto (per es. EN 81-20, EN 81-41), solo se le modifiche sono compatibili con l'impianto precedente e non vi sia esplicito divieto di modifica indicato nelle istruzioni per l'uso.

Pertanto, in ogni caso, la straordinaria per modifica esprime sempre un giudizio di compatibilità della modifica condotta con le misure di sicurezza preesistenti nonché un livello di sicurezza almeno equivalente.

3.4.2 CONTROLLI DOCUMENTALI

La documentazione che il proprietario deve tenere a disposizione del TI (possibilmente nel locale del macchinario), nel caso più generale, deve essere costituita da:

- libretto di impianto e schema elettrico, nonché, per gli impianti idraulici, lo schema del circuito idraulico, per impianti collaudati secondo quanto previsto dalla Legge 1415/42;
- la documentazione di cui all'art. 16 comma 1 e 2, per impianti installati secondo quanto previsto dalle Direttive 95/16/CE o 2014/33/UE, ed eventuali documenti integrativi previsti dal DPR 162/99 e s.m.i.;
- copia dei precedenti verbali di verifica straordinaria o dei documenti su cui sono state annotate eventuali modifiche precedentemente apportate all'impianto;

Allegato 2 – Verifiche straordinarie (art. 14 e art. 12 c. 2-bis del DPR 162/99 e s.m.i.)

- copia dei rapporti delle verifiche semestrali/annuali effettuate dal manutentore e dei verbali rilasciati dall'organismo di controllo, ai sensi della legge 1415/42 (abrogata il 24.06.99) e dell'art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i., in particolare copia del verbale dell'ultima verifica periodica effettuata;
- la documentazione tecnica relativa alla modifica (qualora la verifica straordinaria sia stata richiesta per modifiche o sostituzioni di parti dell'ascensore).

In particolare ai fini dell'esame delle misure di sicurezza adottate in caso di modifica, il Tecnico incaricato della verifica potrà acquisire copia della documentazione tecnica relativa alla modifica (o parte di essa), che il proprietario deve garantire. Tale documentazione deve consentire di valutare l'efficienza delle misure di sicurezza dell'impianto e le norme tecniche a cui queste ultime si riferiscono.

3.5 VERBALE DI VERIFICA STRAORDINARIA

Al termine delle operazioni di verifica, il Tecnico Incaricato redige un Verbale relativo alle prove effettuate, sul quale vengono annotate anche le prescrizioni relative ad eventuali non conformità rilevate, specificando un parere positivo o negativo all'esercizio.

Sono previste due modalità di redazione dei verbali:

1. Su supporto cartaceo

Il verbale viene redatto in 3 copie:

- una copia viene inviata a SEG per il riesame da parte della competente funzione, la fatturazione, archiviazione e trasmissione al Proprietario/Legale rappresentante dell'impianto. La copia inviata al Proprietario / Legale Rappresentante è l'unica che riporta l'esito ufficiale ed approvato da Rina della verifica;
- due copie (di cui una deve essere allegata al Libretto) vengono rilasciate al Manutentore; queste due copie sono da considerarsi come provvisorie in quanto non ancora verificate dalla competente funzione Rina e riportano la dicitura "verbale provvisorio e soggetto a possibili modifiche prima della ufficializzazione"

2. Tramite applicazione specifica installata su dispositivo elettronico di input (Tablet)

In questo caso il verbale viene redatto e firmato direttamente sul supporto informatico e la copia per il manutentore viene automaticamente inviata al manutentore via mail in formato PDF una volta che il verbale è approvato. L'autenticità della firma apposta dal tecnico viene garantita tramite un sistema di controllo grafometrico avanzato e tramite archiviazione sostitutiva di copia del verbale presso il fornitore dei servizi connessi alla firma.

In caso di Verbale con parere negativo al mantenimento in esercizio dell'ascensore, copia del verbale verrà trasmessa al competente ufficio comunale affinché questi disponga, in conformità all'art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i., il fermo dell'impianto.

3.6 RIESAME E APPROVAZIONE DEI VERBALI DI VERIFICA STRAORDINARIA

I verbali di verifica periodica prima dell'invio al proprietario (che avverrà comunque entro 30 gg f.m.), sono soggetti a riesame da parte del Responsabile Tecnico o da persona da lui incaricata.

3.7 FASCICOLO INTEGRATIVO DA ALLEGARE AL LIBRETTO DI IMPIANTO

In caso di straordinaria per modifica, a mero scopo di rendere meglio individuabile la modifica esaminata, il Tecnico Incaricato può compilare documento relativo nelle parti attinenti alle caratteristiche modificate.

Per tale documento redatto in 2 copie:

- una copia viene conservata anche su supporto informatico negli archivi RINA;
- una copia viene consegnata dal Tecnico Incaricato al Proprietario/Legale rappresentante dell'impianto.

4. RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO

Il proprietario dell'impianto è tenuto a:

- in caso di modifica all'impianto, il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita invia la comunicazione di cui al comma 1 art. 12 DPR 162/99 e s.m.i. al comune competente per territorio, nonché a RINA;
- informare RINA delle modifiche costruttive e/o delle sostituzioni apportate all'impianto;
- fornire i mezzi e gli aiuti necessari per le operazioni di verifica, avvalendosi di personale idoneo e munito di abilitazione, per le operazioni di verifica (art. 13, comma 4, DPR 162/99 e s.m.i.);
- farsi carico delle spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie (art. 14, comma 4, DPR 162/99 e s.m.i.);
- richiedere una verifica straordinaria, ai sensi dell'art. 14 del DPR 162/99 e s.m.i., in caso di incidente, anche non seguito da infortunio, o di modifiche costruttive di cui all'art. 2, comma 1 lettera i), in particolare:
 1. Cambiamento della velocità,
 2. Cambiamento della portata,
 3. Cambiamento della corsa,
 4. Cambiamento del tipo di azionamento,
 5. Sostituzione del macchinario, della cabina con relativa intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano delle difese del vano e di altri componenti principali, le cui caratteristiche debbano essere riportate nel registro o sul libretto dell'impianto.

5. FORMS

ASC006 RICHIESTA VERIFICA STRAORDINARIA

Allegato 3 – Certificazione Esame Finale Direttiva 2014/33/UE all. V

1. APPLICABILITÀ

La presente procedura si applica quando, per il rilascio della dichiarazione UE di conformità di un ascensore, l'installatore, intendendosi con tale termine la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, decide di adottare la procedura Esame Finale, secondo l'Allegato V della Direttiva 2014/33/UE.

La procedura "Esame Finale", secondo Direttiva 2014/33/UE, può essere adottata per i seguenti ascensori:

- progettati in conformità all'All. IV, parte B della Direttiva 2014/33/UE (dal 20/04/2016) o all'All. V, parte B della Direttiva 95/16/CE (fino al 19/04/2016),
- progettati in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema garanzia totale della qualità conforme all'All. XI della direttiva 2014/33/UE (dal 20/04/2016) o all'All. XIII della direttiva 95/16/CE (fino al 19/04/2016), integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate.

RINA esamina la documentazione tecnica dell'ascensore ed esegue le prove opportune, definite nelle norme applicabili di cui alla Direttiva 2014/33/UE, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti della citata Direttiva.

Se l'ascensore è conforme alle disposizioni della Direttiva 2014/33/UE, RINA redige un certificato di conformità relativo alle prove effettuate e consente all'installatore di apporre il numero 0474 di notifica di RINA a lato della marcatura CE.

2. DEFINIZIONI

Per le definizioni principali si faccia riferimento a quanto previsto al Capitolo 12 del presente Regolamento.

3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

3.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

L'installatore affida a RINA l'incarico di verifica di Esame Finale in accordo con la procedura di cui all'all. V della Direttiva 2014/33/UE, utilizzando il form [ASC004 RICHIESTA CERTIFICAZIONE All. V, All. VIII] attestando di non aver già inviato la richiesta ad altri Organismi Notificati.

Alla richiesta deve essere allegata la documentazione tecnica dell'impianto costituita dai seguenti documenti:

- progetto di insieme dell'ascensore,
- disegni e schemi necessari all'Esame Finale ed in particolare gli schemi dei circuiti di comando,
- un esemplare delle istruzioni per l'uso.

Qualora l'impianto sia sprovvisto dei volumi di rifugio oltre le posizioni estreme richiesti al punto 2.2 in all. I della Direttiva 2014/33/UE, trova applicazione il D.D. del 19 marzo 2015.

3.2 ACCETTAZIONE RICHIESTA

CA, ricevuto e verificato il modulo di richiesta, conferma l'accettazione dell'incarico e assegna la verifica a un TI qualificato per la tipologia della verifica, che viene registrato sul modulo stesso. Al Richiedente viene restituita copia del modulo sottoscritta per accettazione da CA o Manager. Il Richiedente ha una settimana di tempo per segnalare a CA l'eventuale riconsulazione del tecnico per la sua sostituzione.

3.3 PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA

Prima della verifica di conformità dell'ascensore, il Tecnico Incaricato pianifica la verifica con l'installatore, in conformità all'incarico ricevuto.

3.4 ESAME DOCUMENTALE

Successivamente il Tecnico Incaricato dell'esecuzione della verifica di conformità, procede all'esame della completezza e congruità della documentazione tecnica allegata alla Richiesta.

Se la documentazione fosse incompleta/incongrua, il verificatore dovrà informarne l'installatore, richiedendone l'integrazione da condurre entro l'esame dell'impianto.

3.5 ESAME DELL'IMPIANTO - CONTROLLI E PROVE

In accordo con quanto stabilito con l'installatore, il Tecnico Incaricato si recherà nell'edificio in cui è installato l'impianto per eseguire i controlli e le prove pertinenti al §6.3 della norma EN 81-20.

Il Tecnico Incaricato della verifica di conformità fa eseguire dall'installatore le necessarie prove e controlli tecnici.

I pesi e le eventuali attrezzature di supporto per le prove a carico e sovraccarico sull'impianto ascensore dovranno essere forniti dall'installatore; il Tecnico Incaricato della verifica dovrà invece fornire i necessari strumenti di misura e controllo tarati in conformità alla relativa istruzione interna RINA.

Se il parere di conformità al termine delle operazioni di prova e controllo fosse negativo o permanessero le carenze riscontrate durante l'esame documentale, il verificatore ne informa tempestivamente l'installatore, illustrando i motivi dell'esito negativo. Il form [ASC003 RAPPORTO VERIFICA ASCENSORE] sarà inviato all'installatore solo su richiesta specifica o in caso di parere negativo. Una nuova visita potrà essere effettuata solo dopo che l'installatore abbia provveduto ad eliminare le non conformità. La nuova verifica dovrà essere effettuata da RINA, in accordo con quanto previsto al punto 4 comma 3 dell'all. V della Direttiva 2014/33/UE.

Al termine delle operazioni di prova e controllo con esito positivo, il Tecnico Incaricato completerà le pagine del libretto/registo dell'ascensore con le caratteristiche ed i dati base, come richiesto al punto 6.2 dell'All. 1 della Direttiva 2014/33/UE ed al punto 7.3.2 della norma EN 81-20.

3.6 EMISSIONE CERTIFICATO

Con l'emissione del Certificato, RINA autorizza l'apposizione del n° identificativo di Notifica 0474 a lato della marcatura CE, posta sull'ascensore dall'installatore.

Allegato 3 – Certificazione Esame Finale Direttiva 2014/33/UE all. V

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

L'installatore, prima della commercializzazione, deve redigere la Dichiarazione di Conformità UE che deve comprendere i dati di cui all'Allegato II, par. B della Direttiva 2014/33/UE.

5. MARCATURA CE

La marcatura CE è costituita dalle iniziali "CE" ed è accompagnata dal numero di Notifica 0474 identificativo dell'Organismo RINA. La marcatura deve essere apposta in cabina dall'installatore.

6. TARGHE IN CABINA

Il proprietario o il suo legale rappresentante, deve mantenere in cabina una o più targhe che comprendono gli elementi descritti all'art. 16 comma 3 del DPR 162/99 e s.m.i., nonché i divieti di cui all'art. 17 del DPR 162/99 e s.m.i..

7. FORMS

ASC003 RAPPORTO VERIFICA ASCENSORE

ASC004 RICHIESTA CERTIFICAZIONE All. V, All. VIII

Allegato 4 – Verifica dell'Unità - Mod. G - Direttiva 2014/33/UE all. VIII

1. APPLICABILITÀ

La presente procedura si applica quando, per il rilascio della dichiarazione UE di conformità di un ascensore, l'installatore dell'ascensore, intendendosi con tale termine la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, decide di adottare la procedura di Verifica dell'Unità, secondo l'All. VIII della Direttiva 2014/33/UE.

RINA esamina la documentazione tecnica dell'ascensore ed esegue le prove opportune, definite nelle norme applicabili di cui alla Direttiva 2014/33/UE, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti della citata Direttiva.

Se l'ascensore è conforme alle disposizioni della Direttiva 2014/33/UE, RINA redige un certificato di conformità relativo alle prove effettuate e consente all'installatore di apporre il numero 0474 di notifica di RINA a lato della marcatura CE.

2. DEFINIZIONI

Per le definizioni principali si faccia riferimento a quanto previsto al Capitolo 12 del presente Regolamento.

3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

3.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

L'installatore affida a RINA l'incarico di Verifica dell'Unità in accordo con la procedura di cui all'all. VIII della Direttiva 2014/33/UE, utilizzando il form [ASC004 RICHIESTA CERTIFICAZIONE All. V, All. VIII] e attestando di non aver già inviato la richiesta ad altri Organismi Notificati.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione tecnica dell'impianto costituita dai documenti richiamati al punto 3 dell'All. VIII della Direttiva 2014/33/UE, atti alla valutazione di rispondenza ai requisiti, di progetto, di installazione, di funzionamento, tra cui:

- descrizione generale dell'ascensore;
- disegni o schemi di progettazione e fabbricazione e spiegazioni necessarie alla loro comprensione;
- elenco dei requisiti essenziali di sicurezza considerati e norme o soluzioni adottate per soddisfare i requisiti coinvolti;
- esiti delle prove e calcoli condotti per verificare la rispondenza ai requisiti;
- istruzione per l'uso dell'ascensore;
- copia degli attestati del tipo dei componenti di sicurezza impiegati;
- copia della dichiarazione UE di conformità dei componenti di sicurezza impiegati.

Qualora non siano applicate integralmente le norme armonizzate, la documentazione relativa alle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti, dovrà dimostrare di fornire un livello di sicurezza equivalente a quello raggiunto applicando le misure previste dalle norme armonizzate.

Qualora l'impianto sia sprovvisto dei volumi di rifugio oltre le posizioni estreme richiesti al punto 2.2 dell'Allegato I della Direttiva 2014/33/UE, trova applicazione il D.D. del 19 marzo 2015.

3.2 ACCETTAZIONE RICHIESTA

CA, ricevuto e verificato il modulo di richiesta, conferma l'accettazione dell'incarico e assegna la verifica a un TI qualificato per la tipologia della verifica, che viene registrato sul modulo stesso. Al Richiedente viene restituita copia del modulo sottoscritta per accettazione da CA o Manager. Il Richiedente ha una settimana di tempo per segnalare a CA l'eventuale riconsiderazione del tecnico per la sua sostituzione.

3.3 PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA

Prima della verifica di conformità dell'ascensore, il Tecnico Incaricato pianifica la verifica con l'installatore, in conformità all'incarico ricevuto.

3.4 ESAME DOCUMENTALE

Successivamente il Tecnico Incaricato dell'esecuzione della verifica di conformità, procede all'esame della completezza e congruità della documentazione tecnica allegata alla Richiesta.

Se la documentazione fosse incompleta/incongrua, il verificatore dovrà informarne l'installatore, richiedendone l'integrazione da condurre entro l'esame dell'impianto.

3.5 ESAME DELL'IMPIANTO - CONTROLLI E PROVE

In accordo con quanto stabilito con l'installatore, il Tecnico Incaricato si recherà nell'edificio in cui è installato l'impianto per eseguire i controlli e le prove pertinenti al §6.3 della norma EN 81-20.

Il Tecnico Incaricato della verifica di conformità fa eseguire dall'installatore le necessarie prove e controlli tecnici.

I pesi e le eventuali attrezzature di supporto per le prove a carico e sovraccarico sull'impianto ascensore dovranno essere forniti dall'installatore; il Tecnico Incaricato della verifica dovrà invece fornire i necessari strumenti di misura e controllo tarati in conformità alla relativa istruzione interna RINA.

Se il parere di conformità al termine delle operazioni di prova e controllo fosse negativo o permanessero le carenze riscontrate durante l'esame documentale, il verificatore ne informa tempestivamente l'installatore, illustrando i motivi dell'esito negativo. Il form [ASC003 RAPPORTO VERIFICA ASCENSORE] sarà inviato all'installatore solo su richiesta specifica o in caso di parere negativo.

Una nuova visita potrà essere effettuata solo dopo che l'installatore abbia provveduto ad eliminare le non conformità. La nuova verifica dovrà essere effettuata da RINA, in accordo con quanto previsto al punto 4 comma 4 All. VIII della Direttiva 2014/33/UE.

Al termine delle operazioni di prova e controllo con esito positivo, il Tecnico Incaricato completerà le pagine del libretto/registro dell'ascensore con le caratteristiche ed i dati base, come richiesto al punto 6.2 dell'All. 1 della Direttiva 2014/33/UE ed al punto 7.3.2 della norma EN 81-20.

Allegato 4 – Verifica dell'Unità - Mod. G - Direttiva 2014/33/UE all. VIII

3.6 EMISSIONE CERTIFICATO

Con l'emissione dell'attestato RINA autorizza l'apposizione del n° identificativo di Notifica 0474 a lato della marcatura CE posta sull'ascensore dall'installatore.

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

L'installatore, prima della commercializzazione, deve redigere la Dichiarazione di Conformità UE che deve comprendere i dati di cui all'Allegato II, par. B della Direttiva 2014/33/UE.

5. MARCATURA CE

La marcatura CE è costituita dalle iniziali "CE" ed è accompagnata dal numero di Notifica 0474 identificativo dell'Organismo RINA. La marcatura deve essere apposta in cabina dall'installatore.

6. TARGHE IN CABINA

Il proprietario o il suo legale rappresentante, deve mantenere in cabina una o più targhe che comprendono gli elementi descritti all'art. 16 comma 3 del DPR 162/99 e s.m.i., nonché i divieti di cui all'art. 17 del DPR 162/99 e s.m.i..

9. FORMS

ASC003 RAPPORTO VERIFICA ASCENSORE

ASC004 RICHIESTA CERTIFICAZIONE All. V, All. VIII

Allegato 5 – Certificazione Accordo Preventivo – Ascensori con spazi e volumi ridotti (art. 17bis DPR 162/99 e s.m.i.)

1. APPLICABILITÀ

La presente procedura si applica quando, l'installazione di un ascensore non può avvenire nel rispetto degli spazi liberi e volumi di rifugio.

La procedura "Accordo Preventivo", ai sensi dell'art. 17 bis del D.P.R. 162/99 e s.m.i. (cfr. D.P.R. n°8 del 19 gennaio 2015), può essere adottata nei seguenti casi:

- In edifici nuovi per impedimenti di carattere geologico [terzo comma, punto 1 all. 1 DD del 19/03/2015],
- In edifici esistenti, per impedimenti di tipo I derivanti da regolamenti, tipo II derivanti da impossibilità geologiche o strutturali oppure di tipo III derivanti da diritti di terzi. (primo comma punto 1 all. 1 del D.D. del 19/03/2015).

RINA esamina la documentazione allegata alla richiesta, per verificarne la conformità ai requisiti minimi di cui all'Allegato 1 del D.D. del 19/03/2015.

Se esistono circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I del D.P.R. 162/99 e s.m.i., ed altresì le soluzioni alternative prospettate sono idonee per evitare il rischio di schiacciamento, RINA redige un Certificato relativo e appone timbro e firma su ciascuna pagina dell'eventuale Analisi dei Rischi.

La norma armonizzata di riferimento è la EN 81-21.

2. DEFINIZIONI

Per le definizioni principali si faccia riferimento a quanto previsto al Capitolo 12 del presente Regolamento.

3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

3.1 RICHIESTA PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il proprietario, il suo legale rappresentante o l'installatore delegato, richiede a RINA la certificazione di Accordo Preventivo per ascensori con spazi e volumi di rifugio in deroga, art. 17 bis DPR 162/99 e s.m.i. utilizzando il form [ASC038 RICHIESTA ACCORDO PREVENTIVO] allegando la corrispondente documentazione prevista dalla Sez. I in All. I del D.D. del 19 marzo 2015:

- Documentazione attestante gli impedimenti oggettivi.
- Dichiarazione dell'installatore dei punti della norma EN 81-21 presi in considerazione (solo per ascensori conformi alla norma EN 81-21).
- Analisi dei rischi riferita alle difformità rispetto alle norme (solo per ascensori che non adottano misure di sicurezza conformi alla norma EN 81-21).
- Piante e sezioni relativi all'ubicazione dell'impianto.
- Dichiarazione di attestazione di inesistenza di interazioni con l'opera edilizia tali da compromettere la stabilità.
- Relazione Tecnica dell'installatore sulle caratteristiche dell'impianto previsto.
- Copia del libretto di manutenzione con evidenza delle istruzioni per le difformità in fossa o in testata.

3.2 ACCETTAZIONE RICHIESTA

CA, ricevuto e verificato il modulo di richiesta, conferma l'accettazione dell'incarico e assegna la verifica a un TI qualificato per la tipologia della verifica, che viene registrato sul modulo stesso. Al Richiedente viene restituita copia del modulo sottoscritta per accettazione da CA o Manager. Il Richiedente ha una settimana di tempo per segnalare a CA l'eventuale riconsiderazione del tecnico per la sua sostituzione.

3.3 PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA

Prima della verifica di conformità dell'ascensore, il Tecnico Incaricato pianifica la verifica in conformità all'incarico ricevuto.

3.4 ESAME DOCUMENTALE ED EVENTUALE SOPRALLUOGO

Successivamente il Tecnico Incaricato dell'esecuzione della verifica di conformità, procede all'esame della completezza e congruità della documentazione tecnica allegata alla Richiesta.

RINA potrà effettuare un sopralluogo in campo da computarsi separatamente, qualora l'accertamento dello stato dei luoghi non possa essere condotto solo mediante la documentazione trasmessa.

Se la documentazione fosse incompleta/incongrua, il verificatore dovrà informarne tempestivamente il Richiedente, invitandolo all'integrazione.

Se il parere di conformità al termine dell'esame fosse negativo, il verificatore dovrà informarne tempestivamente l'installatore, illustrando i motivi dell'esito negativo.

In caso il parere di conformità fosse positivo e nel caso in cui non venga applicata la norma armonizzata EN 81-21, il Tecnico Incaricato appone timbro identificativo e firma su ogni pagina dell'Analisi dei Rischi fornita dal committente.

3.5 EMISSIONE CERTIFICATO

In caso si sia dichiarato di non applicare la norma armonizzata EN 81-21, oltre alla Certificazione, RINA trasmette al committente l'Analisi dei Rischi allegata alla Richiesta, approvata, con il timbro RINA apposto ad ogni pagina.

4. FORMS

ASC038 RICHIESTA ACCORDO PREVENTIVO

Allegato 06 – FORMS

1. RIASSUNTO FORMS

ASC003 RAPPORTO VERIFICA ASCENSORE
ASC004 RICHIESTA CERTIFICAZIONE ALL. VI, ALL. X
ASC005 RICHIESTA VERIFICHE PERIODICHE
ASC006 RICHIESTA VERIFICA STRAORDINARIA
ASC038 RICHIESTA ACCORDO PREVENTIVO

RINA Services S.p.A.

Società coordinata dal Socio unico RINA S.p.A.

Via Corsica, 12 – 16128 Genova

Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000 – www.rina.org

C.F. / P. Iva / R.I. Genova N. 03487840104

Cap. Soc. € 35.000.000,00 i.v.

Regolamenti Tecnici

Pubblicazione: RC/C. 76

Edizione Italiana